

*PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA, PERIODICA E A RICHIESTA E DI PICCOLA MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA FONDAZIONE CIG B290482CB0*

## TRA

Fondazione ENEA Tech e Biomedical, con sede in Via Po n. 12, 00198, Roma, codice fiscale 96469190589, partita IVA n. 15959181007, iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma al n. 1443/2021, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Cristina Porta, giusti poteri conferiti con delibera del Consiglio Direttivo del 2 marzo 2023, (di seguito “Fondazione”);

## E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ Via/piazza \_\_\_\_\_CAP \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, ed in persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e per la carica domiciliato presso la società che rappresenta, (di seguito l’“Appaltatore” o “Aggiudicatario”); di seguito congiuntamente anche “parti” e disgiuntamente “parte”

## PREMESSO CHE

- la Fondazione in data ... ha indetto una procedura negoziata senza bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023;
- l’Appaltatore che sottoscrive il presente Contratto è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Contratto e nei relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti della Fondazione, calcolata ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice e rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti Contratto e le polizze assicurative richieste della \_\_\_\_\_ avente/i numero \_\_\_\_\_ di cui al paragrafo 18 della Lettera di Invito e per la quale si rinvia all'art. 6 del presente Contratto;
- l'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- l'Appaltatore prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE, ALLEGATI E NORME REGOLATRICI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, i seguenti documenti: Capitolato tecnico, Offerta Tecnica e Offerta Economica.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto, dai documenti indicati ai precedenti punti e dei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. i., di seguito anche Codice;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dal Modello 231/01 della Fondazione;
- e) dal Codice Etico della Fondazione;
- f) dal D. Lgs. 9 aprile n. 2008, n.81.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate, o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

La Fondazione affida all'Appaltatore, che accetta e si obbliga ad eseguirlo con personale e attrezzature proprie, il servizio di pulizia ordinaria, periodica e a richiesta nonché la piccola manutenzione da eseguirsi nei locali ed ambienti che ospitano gli uffici della Fondazione, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e nei relativi allegati.

Il valore complessivo del Contratto è il seguente:

- a) € \_\_\_\_\_ (euro .....) oltre IVA per lo svolgimento del servizio di pulizia ordinaria, periodica per n. 36 (trentasei) mesi;
- b) € 15.0000 (euro quindicimila/00) oltre IVA per lo svolgimento del servizio di pulizia a richiesta per 36 (trentasei) mesi;
- c) € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre IVA per lo svolgimento, a richiesta, del servizio di piccola manutenzione per 36 (trentasei) mesi.

### ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara e garantisce comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente Contratto. L'Appaltatore, inoltre, dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute, in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla Fondazione e di quelli migliorativi eventualmente offerti.

L'Appaltatore dovrà seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Fondazione per lo svolgimento dei servizi. Qualora l'Aggiudicatario non adempia, la Fondazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

L'attività dovrà essere svolta secondo le frequenze inserite nel Capitolato e nel rispetto di quanto presentato nell'Offerta tecnica.

Per le attività a richiesta la Fondazione dovrà, di volta in volta, chiedere il preventivo di spesa all'Appaltatore e accettarlo prima dello svolgimento dei servizi.

Nel caso in cui il personale impiegato dall'Appaltatore non sia di gradimento alla Fondazione o sia considerato non adeguato allo svolgimento delle attività questo si impegna a sostituirlo a seguito di semplice richiesta della Committente.

L'Appaltatore garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto dell'affidamento, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata la Fondazione sullo svolgimento delle attività del presente Contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato dalla Fondazione in relazione alla complessità delle attività in questione.

Al fine di consentire all'Appaltatore di espletare le prestazioni oggetto del Contratto secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica e negli Allegati presentati nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica nello stesso indicata e/o successivamente, comunque, concordata con la Fondazione e secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest'ultima.

La Fondazione verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023, i servizi resi dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali.

L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione e/o da terzi autorizzati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene ogni relativa alea.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA**

Il Contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 01 gennaio 2025 o in caso di esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D. Lgs. 36/2023.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito.

## ARTICOLO 5 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dalla Fondazione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la Fondazione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della Fondazione.

## ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il valore complessivo del Contratto è il seguente:

- a) € \_\_\_\_\_ (euro .....) oltre IVA per lo svolgimento del servizio di pulizia ordinaria e periodica per i **36** (trentasei) mesi di durata contrattuale;
- b) € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre IVA per lo svolgimento, a richiesta, del servizio di lavaggio tende e lavaggio tappeti per i 36 mesi di durata contrattuale;
- c) € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre IVA per il servizio di piccola manutenzione per i 36 (trentasei) mesi di durata contrattuale.

Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto a) sarà erogato all'Appaltatore mediante un canone mensile di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).

Il corrispettivo per le attività a richiesta di cui ai precedenti punti b) e c) sarà erogato all'Appaltatore a seguito di emissione di fattura il cui importo dovrà corrispondere a quello autorizzato ed accettato nel preventivo presentato alla Fondazione a seguito di regolare richiesta.

Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I pagamenti dei corrispettivi saranno subordinati all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Fondazione ed avverranno entro 30 gg. d. f. f.m., a mezzo bonifico bancario, in favore dell'Appaltatore a fronte della corretta esecuzione delle attività – sulla base della fattura emessa da quest'ultima, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché nel presente Contratto.

Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un sabato, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

### **Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

La Fondazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i., effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a comunicare il conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Fondazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s. m. i., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché dell'art. 1360 c.cn previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a. r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più

conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

## **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

L'Appaltatore, nell'adempimento del presente Contratto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni del Contratto e di tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme che regolano il presente Contratto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del Contratto da parte dell' Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione contrattuale, ivi inclusa l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e l'assenza di conflitti anche potenziali con la Fondazione.

Per l'attività da svolgere in favore della Fondazione, l'Appaltatore dovrà avvalersi esclusivamente dei propri mezzi e delle proprie strutture, che dichiara essere adeguate in relazione all'incarico conferitogli.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi inerenti alle normative applicabili al presente Contratto, in particolare agli obblighi in materia di trasparenza, anticorruzione, antiriciclaggio, tutela dei lavoratori, nonché alla normativa sulla privacy.

L'Appaltatore dovrà prontamente comunicare alla Fondazione ogni variazione alle dichiarazioni rese, inclusa l'esistenza, anche potenziale, di conflitti di interesse.



L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dal Contratto e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **ARTICOLO 7 BIS – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal Codice etico approvato dalla Fondazione, consultabile sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui il Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza e la cui violazione costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 7 TER – MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

L'Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ("Modello 231"), consultabile sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui il Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza e la cui violazione costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Appaltatore si impegna, insieme ai propri dipendenti, collaboratori e a chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto, a tenere un comportamento in linea con quanto previsto dal suddetto documento, tale da non esporre la Fondazione al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'osservanza delle regole e dei principi stabiliti dal Modello 231 è considerata parte essenziale, nell'interesse della Fondazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel Modello 231 costituisce inadempimento al Contratto e legittimerà la Fondazione alla risoluzione di diritto e con effetto immediato del

rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto della Fondazione all'eventuale risarcimento del danno conseguente alla risoluzione Contrattuale.

## **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) Multiservizi, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del citato decreto, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Fondazione tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Fondazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile Unico del Progetto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Fondazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della Fondazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavori, che prevedono il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.

## **ARTICOLO 9 - REVISIONE DEI PREZZI**

Il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 60 del Codice.

La clausola di revisione dei prezzi in parola non apporta modifiche che alterino la natura generale del Contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi suindicati, si utilizzano, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Tali indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di

indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Il RUP verificherà l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore e da quest'ultimo provata mediante la summenzionata documentazione.

Il RUP condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali che incidono sul corrispettivo del Contratto aggiudicato.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncerà con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento illustrerà le ragioni sottese al riconoscimento delle suddette variazioni e determinerà l'importo dell'adeguamento allo stesso riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

## **ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO**

L'Appaltatore indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, specificando, altresì, la relativa quota percentuale:

---

---

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Fondazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

### **Oppure**

L'Appaltatore non ricorrerà al subappalto.

## **ARTICOLO 11 - PENALI**

In caso di mancato, inesatto, o ritardato adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni nascenti dal Contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore prende atto che In caso di mancato o inesatto adempimento e tali vanno considerati anche i casi in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e nel presente Contratto e nei suoi allegati; in tali casi la Fondazione applicherà all'Appaltatore una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento, sino al momento in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. La Fondazione potrà applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale del Contratto. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore superi il 10% del corrispettivo globale, la Fondazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla Fondazione all'Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute fondate a giudizio insindacabile della Fondazione ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. In caso di applicazione delle penali, la Fondazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi

della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

## **ARTICOLO 12 - RECESSO**

La Fondazione si riserva, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 123 d.lgs. 36/2023s.m.i., il diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, mediante PEC con un preavviso scritto di 20 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, fermo il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento delle attività fino a quel momento svolte e documentate e alla liquidazione dei relativi compensi, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 6 e restando escluso, ora per allora, qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e/o ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Resta fermo quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

## **ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA**

Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. da Fondazione per negligenza e/o inadempienza agli obblighi e alle condizioni stabilite e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate o qualora non ottemperi alle prescrizioni impartite da Fondazione per il suo espletamento; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente Contratto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ed in danno dell'Appaltatore.

La Fondazione si riserva inoltre il diritto di risolvere ipso iure il presente Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento e mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC, con la quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e di pretendere il risarcimento dei danni, ivi incluso il maggior danno, nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore di cui all'art. 13;

- b) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 17;
- c) inosservanza del divieto di cui all'art. 19;
- d) violazione della disposizione in materia di conflitto di interessi di cui all'art. 20;
- e) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) mancato rispetto del Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ex. D. Lgs. n. 231/2001;
- g) qualora nei confronti dell'Appaltatore intervenga - in sede di esecuzione - uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023, ovvero la perdita dei requisiti speciali. In tale ipotesi, il Contratto si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In caso di averamento della condizione, gli effetti del presente Contratto si risolveranno retroattivamente e l'Appaltatore dovrà restituire alla Fondazione il corrispettivo ricevuto.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

In tutti i casi di risoluzione dell' è esclusa qualunque responsabilità della Fondazione nei confronti dell'Appaltatore che, a richiesta della Fondazione, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti. Inoltre, non potranno essere intese quale rinuncia ad avalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Fondazione non abbia ritenuto di avalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

#### **ARTICOLO 14 – IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente Contratto sottoscritto in modalità elettronica è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

In considerazione della tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'Appaltatore dovrà assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Nella medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e

versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice..

## **ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo "GDPR") e dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s. m. i. (di seguito anche solo "Codice Privacy") tutti i dati personali verranno trattati fra le Parti per le sole finalità di esecuzione del presente Contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge.

I dati personali saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi previsti dal GDPR ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali, come previsto dalla normativa sopra indicata.

In particolare, nel caso in cui per l'esecuzione del presente Contratto, una Parte sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra, si impegna sin d'ora a farsi designare senza alcun onere aggiunto, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto da allegare al presente Contratto.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse che tutte o una parte delle attività svolte comportano il trattamento di dati personali degli interessati in maniera congiunta, le Parti si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto, un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del GDPR da allegare al presente Contratto.

Infine, il Fornitore prende atto che i dati personali la cui pubblicazione è imposta dalla legge relativa alla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e L. 190/2012, saranno resi noti tramite il sito internet della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente".



## ARTICOLO 16 - MANLEVA

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da ogni e qualsiasi azione, pretesa e/o richiesta risarcitoria che, in relazione all'esecuzione del Contratto, dovesse essere a qualsiasi titolo avanzata nei confronti della stessa da qualsivoglia terzo, obbligandosi a surrogarsi alla Fondazione in eventuali giudizi promossi contro di essa.

## ARTICOLO 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate dall'art. 120 comma 1 lett. d del Codice è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto a pena di nullità della cessione stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto con le modalità di cui all'art. 120 comma 12, del Codice e all'Allegato II.14 al Codice stesso.

## ARTICOLO 18 - CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non aver assunto incarichi o contratti con terzi che pongano lo stesso in conflitto di interessi nell'assunzione del presente Contratto e si impegna a mantenere tale situazione per tutta la durata del Contratto stesso.

## ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Angela Della Torre quale Responsabile Ufficio Acquisti e Appalti della Fondazione.

Il Responsabile del Contratto individuato dall'Appaltatore è [\_\_\_\_\_] nominata quale referente responsabile nei confronti della Fondazione per l'esecuzione del presente Contratto.

Il Responsabile del Contratto individuato dalla Fondazione è la Dott. ssa Elisabetta Gonzales, Referente per la Gestione dei servizi Sede.

## ARTICOLO 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente atto è interamente regolato dalla Legge italiana e in base ad essa deve essere interpretato. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato Pag. 46 a 46 V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

## ARTICOLO 21 - NORME DI CHIUSURA

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

La Fondazione ENEA Tech Biomedical

*Il Direttore Generale*

*Maria Cristina Porta*

\_\_\_\_\_

L'APPALTATORE

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto [\_\_\_\_\_], in qualità di [\_\_\_\_\_] dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Modalità di esecuzione dei servizi); Articolo 6 (Corrispettivo – Modalità di pagamento e fatturazione elettronica – Tracciabilità flussi finanziari); Articolo 7 (Obblighi e responsabilità a carico dell'Affidatario); Articolo 7 bis (Disposizioni anticorruzione); Articolo 7 ter (Modello Organizzativo adottato ai sensi del d. lgs. n. 231/2001); Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Revisione dei prezzi); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Risoluzione per inadempimento, Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva); Articolo 15 (Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza); Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 20 (Legge applicabile e Foro competente).

**L'APPALTATORE**

\_\_\_\_\_